



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)  
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it  
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. <b>26</b> del <b>26/03/2021</b>	<b>Oggetto:</b> Determinazione compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato. Recepimento D.P.C.M. 24 aprile 2020.
--	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	USAI FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	LAI GIAN PAOLO	Si	
Assessore	PUDDU MICHELA	Si	
Assessore	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	

Presenti: **4**  
 Assenti: **0**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretaria Comunale **Dott.ssa Murgia Maria Chiara**.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 70, comma 13 nel quale è stabilito che *“In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.”*;

**Visto:**

- l'art. 97 della Costituzione, secondo il quale *“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*;
- l'articolo 35, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 2001, che stabilisce le modalità di assunzione;
- l'articolo 35, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, fra i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede quello secondo cui le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- l'art. 35-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo alla *«Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici»*;
- l'articolo 36, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 200, in materia di acquisizione del personale con contratti di lavoro flessibile;
- l'art. 24, comma 3, D. Lgs 165/2001 il quale stabilisce che *“Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.”*;

**Evidenziato** inoltre che il D.Lgs. 267/2000, prevede altre forme speciali di reclutamento a tempo determinato e segnatamente quelle previste dagli articoli:

- art. 90, che regola le assunzioni a tempo determinato negli *“uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge”*;
- art. 110, relativamente alla copertura a tempo determinato di posti di *“responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione”*;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relativo al *«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»*;

**Visto** in particolare l'art. 18, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione, per tutti i tipi di concorso, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza;

**Considerato** che la Legge 56/2019, all'articolo 3, comma 13, stabilisce: *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. All'attuazione del*

*presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti”;*

**Richiamato** il D.P.C.M. del 23 marzo 1995 con il quale sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

**Dato atto** che in esecuzione di quanto disposto al comma 13 dell'art. 3 della legge 56/2019 è stato emanato il DPCM 24/4/2020 il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 225 del 10 settembre 202, che ha considerato la necessità di aggiornare i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego e del personale addetto alla vigilanza delle medesime procedure concorsuali, secondo i criteri stabiliti con Il D.P.C.M. 23 marzo 1995;

**Atteso** che in sede di individuazione dei compensi nel citato D.P.C.M. 24 aprile 2020 si è tenuto conto della complessità del quadro normativo derivante dall'evoluzione delle modalità di reclutamento e degli ordinamenti professionali, dell'impegno richiesto per le selezioni, anche a fronte della partecipazione massiva alle procedure concorsuali finalizzate a selezionare candidati con competenze adeguate ai mutati bisogni della collettività, nonché delle variazioni del costo della vita intervenute dall'adozione del precedente provvedimento;

**Rilevato** che l'art. 1 del D.P.C.M. 24 aprile 2020 ai commi 4 e 5 prevede:

- *“4. Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono stabilire, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto.*
- *5. Le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto”;*

**Atteso** che l'articolo 89 del T.U.E.L., ai commi 1 e 4 stabilisce:

- *“1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità”;*
- *4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”;*

**Precisato** che l'amministrazione ha, fino ad ora, corrisposto ai componenti esterni delle commissioni di concorso i compensi previsti delle disposizioni del D.P.C.M. 23 marzo 1995;

**Rilevata** la difficoltà di reclutamento dei componenti di commissioni di concorso, data la modica entità dei compensi corrisposti;

**Ritenuto** di dover, pertanto, recepire quanto disposto dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 in merito alla nuova misura dei compensi spettanti alle commissioni esaminatrici mediante adozione di apposito atto, ma adeguando gli importi sulla base delle caratteristiche dell'Ente;

**Visto** l'allegato prospetto “A” di definizione dei compensi spettanti ai componenti esterni delle commissioni di concorso

**Visti:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, in attuazione dell'art. 29-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale»;
- il C.C.N.L. Comparto Regioni e autonomie locali 31 marzo 1999 ed il C.C.N.L. Comparto Funzioni locali 21 maggio 2018 in merito al sistema di classificazione del personale degli enti locali;

**Precisato** che ai componenti delle commissioni di concorso dipendenti dell'Ente non è riconosciuto alcun compenso in quanto l'attività di specie è considerata attività d'ufficio;

**Dato atto** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma

1, del D. Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

**Visti:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione espressa all'unanimità in forma palese per alzata di mano

**DELIBERA**

**Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

**Di recepire** il D.P.C.M. 24 aprile 2020 determinando i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso o procedure selettive;

**Di dare atto** che gli importi relativi ai compensi per i componenti esterni delle commissioni di concorso previsti nel D.P.C.M. 24 aprile 2020 sono stati rimodulati in correlazione alla complessità delle procedure concorsuali che vengono svolte dal Comune di Ussassai;

**Di dare atto** che ai componenti delle commissioni di concorso dipendenti dell'Ente non è riconosciuto alcun compenso in quanto l'attività di specie è considerata attività d'ufficio;

**Di allegare** al presente atto il prospetto relativo ai compensi in questione sotto la lettera "A", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Di dichiarare** il presente atto, con separata unanime votazione espressa in forma palese, per appello nominale, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Sindaco</b> Usai Francesco	<b>Segretaria Comunale</b> Dott.ssa Murgia Maria Chiara
----------------------------------	--

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 23/03/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI FRANCESCO

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 23/03/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **26/03/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ussassai**, 31/03/2021

**Segretaria Comunale**  
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **31/03/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

**Ussassai**, 31/03/2021

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Ussassai**, 31/03/2021

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Murgia Maria Chiara